



## Linea Guida

# L. 22 maggio 2015, n. 68: criteri di valutazione del danno o pericolo concreto ed attuale di danno ambientale e prescrizioni tipo

## U.RP.G029

Revisione	Data	Oggetto Revisione
1	17/02/2017	Prima emissione
2	02/05/2017	Modifiche allegato 2

### INDICE

1. Scopo ed Obiettivi
2. Campo di applicazione
3. Definizioni, abbreviazioni e sigle
4. Riferimenti a documenti esterni
5. Definizione di danno o pericolo concreto e attuale di danno
  - 5.1 Criteri per la valutazione del danno ambientale nell'ambito del tematismo Emissioni in Atmosfera
  - 5.2 Criteri per la valutazione del danno ambientale nell'ambito del tematismo Acque
  - 5.3 Criteri per la valutazione del danno ambientale nell'ambito del tematismo Rifiuti
  - 5.4 Criteri per la valutazione del danno ambientale nell'ambito AIA
  - 5.5 Raccordo con le Autorità competenti e con l'Autorità Giudiziaria
6. Modulistica ed allegati
7. Registrazioni
- 8 Schema di distribuzione
9. Parole chiave

Approvato da:  
Responsabile AFT  
Paola Quaglino  
Data: 02/05/2017

**COPIA UFFICIALE IN VIGORE**

Se firmata in originale dal Responsabile della  
Struttura

## 1. SCOPO ED OBIETTIVI

La presente Linea Guida si pone lo scopo di fornire agli operatori un valido supporto, elaborato dai Coordinamenti Tematici per le singole materie, in relazione all'applicazione della Parte VI-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dall'art. 1 comma 9 della L. 22 maggio 2015 n. 68, recante la disciplina di un procedimento di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale.

Il documento, che non può essere esaustivo in relazione a tutte le casistiche che gli operatori potrebbero trovarsi ad affrontare, costituisce uno strumento di riferimento e di indirizzo contenente indicazioni di massima in merito alla definizione di danno o pericolo concreto e attuale di danno ed alle prescrizioni e tempistiche adatte ad ogni tematismo e/o matrice ambientale.

In mancanza di un'interpretazione univoca della norma con riferimento all'applicazione della L. 68/2015 anche alle contravvenzioni punite con arresto e/o ammenda occorrerà far riferimento alla posizione formalmente espressa dalla propria Procura della Repubblica di riferimento.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Ordinaria attività di controllo dell'Agenzia.

## 3. DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI E SIGLE

- AIA = Autorizzazione Integrata Ambientale
- c.p. = codice penale
- c.p.p. = codice di procedura penale
- SNPA = Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale
- TUA = Testo unico ambientale (Dlgs. 152/2006)

## 4. RIFERIMENTO A DOCUMENTI ESTERNI

- Legge 28 giugno 2016, n. 132 ("Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale")
- Legge 22 maggio 2015 n. 68 ("Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente")
- D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. ("Norme in materia ambientale"), Parte VI-bis ("Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale")
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ("Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa")
- D.M. 8 novembre 2010, n. 260 "(Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo")
- "Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis D.lgs. 152/2006" approvati dal Consiglio Federale del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale con deliberazione doc. n. 82/16-CF

## 5. DEFINIZIONE DI DANNO O PERICOLO CONCRETO E ATTUALE DI DANNO

Ai sensi dell'art. 318-bis, comma 1, del D.lgs. 152/2006 uno dei presupposti per **l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale previste dallo stesso decreto è il mancato verificarsi di un danno o un pericolo concreto e attuale di danno** alle risorse ambientali o urbanistiche o paesaggistiche protette.

La valutazione in ordine alla sussistenza o meno di tale presupposto è di competenza dell'organo di vigilanza che accerta l'illecito.

Peraltro l'individuazione e la descrizione del danno ambientale rientra tra le funzioni del SNPA, ai sensi dell'art. 3 della L. 28 giugno 2016, n. 132.

La definizione di danno ambientale alla quale è possibile far riferimento è quella fornita dall'art. 300 del D.lgs. 152/2006 ("è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima"), nonché quella implicitamente desumibile dall'articolo 452 bis c.p. (introdotto dalla L. 68/15) che, nel delineare l'elemento oggettivo del nuovo delitto di "inquinamento ambientale", fa riferimento a una compromissione o ad un deterioramento significativi e misurabili dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria o dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica.

Da tali definizioni emerge come la **misurabilità** e, soprattutto, la **significatività** del danno costituiscono elementi chiave da mettere in relazione alla possibilità di rimozione del danno stesso attraverso l'adempimento delle prescrizioni imposte nella procedura di estinzione del reato. Il campo di applicazione della norma si estenderebbe quindi alle contravvenzioni non solo formali ma anche a quelle sostanziali, purché i loro effetti siano eliminabili con le prescrizioni impartite caso per caso. Pertanto, potrebbero ricadere in questa fattispecie le contravvenzioni sostanziali che non abbiano comportato una modifica ambientale o che abbiano determinato modifiche ambientali marginali, tali da poter essere rimosse facilmente e immediatamente (in tempi certi), portando alla risoluzione certa del danno e/o del pericolo di danno (presunzione della risoluzione tramite applicazione delle prescrizioni).

Questa interpretazione è ispirata alle linee guida di alcune Procure.

La rimovibilità degli effetti delle contravvenzioni sostanziali, quindi, si verificherebbe quando sia possibile il ripristino dello stato dei luoghi, la reversibilità completa, la rimozione degli effetti pregiudizievoli, ottenendo il risultato, sostanziale oltre che formale, di eliminare la contravvenzione accertata tramite l'attuazione delle prescrizioni.

Il Consiglio Federale del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale nei propri Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni prevista dalla L. 68/2015, in cui sono riportati i risultati dell'attività di ricognizione e analisi dei contenuti delle linee guida/circolari emesse dalle Procure della Repubblica, dagli Enti del SNPA e da altri Enti sulla procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dà atto, con riferimento alla nozione di danno ambientale, che permangono numerosi nodi da sciogliere per una corretta e omogenea applicazione della normativa risolvibili soltanto attraverso un auspicabile intervento legislativo di precisazione e chiarimento.

In attesa di tale intervento, il Consiglio Federale ha comunque fornito, nello stesso documento, una proposta per la risoluzione almeno parziale delle questioni controverse, fondata sulla **distinzione tra effetti ambientali del reato e danno ambientale**.

Dalle definizioni contenute nei sopra riportati artt. 300 D.lgs. 152/2006 e 452 bis c.p. Indirizzi del Consiglio Federale deducono che non tutti i reati che producono un qualche effetto sull'ambiente producono necessariamente un "danno ambientale".

Si apre pertanto uno spazio, per quanto dai confini incerti, tra reati che producono effetti sull'ambiente (da eliminare con la procedura estintiva tramite prescrizioni) e reati che hanno prodotto un "danno ambientale" per i quali la procedura non è applicabile.

**Criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati** sono indicati nella Tabella 1 contenuta negli Indirizzi del Consiglio Federale e che si riporta di seguito

La tabella va letta congiuntamente alle definizioni che seguono in Figura 1.

Tabella 1: Criteri guida per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati

			valutazione circa il verificarsi del pericolo per l'ambiente		
valutazione circa il verificarsi del danno all'ambiente	Effetti sui fattori di pressione conseguenti alla violazione	Impatti sull'ambiente conseguenti alla violazione	Assenza di pericolo	Pericolo eventuale	Pericolo concreto e attuale
	assenza di incremento delle pressioni	assenza di alterazioni degradanti	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti stimabili ma non misurabili	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili ma con compromissioni/deterioramenti non significativi	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili con compromissioni/deterioramenti significativi	452 Bis del CP	452 Bis del CP	452 Bis del CP
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili con compromissioni/deterioramenti significativi e morte o lesioni personali in conseguenza del reato di cui all'art. 452-bis CP	452 Ter del CP	452 Ter del CP	452 Ter del CP
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti irreversibili o difficilmente reversibili o comportanti offesa alla pubblica incolumità	452 quater del CP	452 quater del CP	452 quater del CP

Si presti particolare attenzione a come la “significatività” e la “misurabilità” del danno vengano qui legati ai seguenti concetti:

1. Irrilevanza/rilevanza quali/quantitativa delle alterazioni provocate (si faccia anche riferimento alle nozioni di **limite di rilevabilità**, di **incertezza di misura** e di **fondo ambientale**);
2. Superamento o meno degli **standard di qualità** previsti dalla legge;
3. **Reversibilità** o **esaurimento** dell'alterazione;
4. **Rimovibilità** dell'alterazione.

Allo stesso modo è importante evidenziare il concetto di pericolo concreto ed attuale di danno che dovrebbe essere riferito a circostanze di rischio effettivamente presenti al momento in cui si valutano e non meramente eventuali.

Tali criteri guida per la valutazione del danno, contenuti negli Indirizzi del Consiglio Federale, pur senza risolvere in via definitiva gli interrogativi e i margini di incertezza circa il verificarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno, offrono comunque un primo quadro di lettura sistematica del tema. Essi risultano peraltro coerenti alle definizioni fornite in merito dai singoli Coordinamenti Tematici di Arpa Piemonte, come riportate dettagliatamente nei successivi paragrafi.

Definizioni:	
1)	<b>Fattori di pressione:</b> fattori quali sostanze, energia, rumore, radiazioni, rifiuti, anche radioattivi, emissioni, scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente (v. art. 2, co. 1, n. 2, D.lgs. 195/05)
2)	<b>Impatto ambientale:</b> l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente (v. art. 5, co. 1, lett. c, D.Lgs. 152/06).
3)	<b>Alterazioni stimabili ma non misurabili:</b> alterazioni stimabili di cui non è possibile fornire una misurazione per irrilevanza quali/quantitativa o per esaurimento al momento dell'accertamento del reato
4)	<b>Compromissioni/deterioramenti non significativi:</b> alterazioni che comportano la degradazione della qualità dell'ambiente, ma che (alternativamente): a) non siano causa certa o presumibile di superamento degli standard di qualità previsti per legge; b) risultino reversibili in breve termine attraverso processi rigenerativi naturali; c) risultino rimuovibili facilmente o in breve termine attraverso l'intervento umano.
5)	<b>Compromissioni/deterioramenti significativi:</b> alterazioni che comportano la degradazione della qualità dell'ambiente e che (alternativamente): a) siano causa certa o presumibile di superamento degli standard di qualità previsti per legge; b) possano compromettere i legittimi usi dell'ambiente in quanto non reversibili in breve termine attraverso processi rigenerativi naturali o non rimuovibili facilmente o in breve termine attraverso l'intervento umano.
6)	<b>Alterazione difficilmente reversibile:</b> alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (v. art. 452-quater, CP).
7)	<b>Assenza di pericolo:</b> assenza di modifica del rischio di alterazioni degradanti.
8)	<b>Pericolo eventuale:</b> incremento della probabilità di alterazioni degradanti, ma con pericolo di compromissioni/deterioramenti significativi escluso o altamente improbabile o condizionato da circostanze non effettivamente presenti.
9)	<b>Pericolo concreto e attuale:</b> Probabilità significativa di alterazioni degradanti con pericolo di compromissioni/deterioramenti significativi connesso a circostanze effettivamente presenti.

Figura 1: definizioni dei criteri guida per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati

Nello specifico si richiama anche quanto previsto dall'allegato 4 alla parte VI del D.gs 152/2006 in materia di significatività del danno.

### 5.1 Criteri per la valutazione del danno ambientale nell'ambito del tematismo Emissioni in Atmosfera

Per dimostrare in maniera tecnicamente difendibile l'esistenza del danno ambientale o il pericolo concreto e attuale di danno causato da illecito in ambito di emissioni in atmosfera, evitando così "improprie preclusioni applicative" della procedura di estinzione del reato, il ragionamento deve essere basato sulla "compromissione o deterioramento significativo e misurabile" della **qualità dell'aria** o della **salubrità ambientale**, facendo riferimento agli **standard di qualità dell'aria, ai TLV o altri valori di riferimento** (per i parametri non ricompresi nel D.lgs. 155/2010).

La definizione di danno ambientale di cui all'art. 300 del D.lgs. 152/2006 richiama infatti i concetti di "significatività", ossia chiara evidenza dell'inquinamento in virtù della sua dimensione e della "misurabilità", ossia oggettiva possibilità di quantificazione, secondo le definizioni fornite nella relazione n. III/04/2015 dell'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione penale.

Pertanto, per configurare la sussistenza di un danno ambientale, la variazione di concentrazione dell'inquinante aero-disperso al suolo determinata dall'illecito riscontrato deve essere misurabile, cioè di entità superiore all'incertezza di misura.

Parimenti, l'effetto sulla qualità dell'aria di un illecito concretizzatosi all'emissione in atmosfera può essere confrontato, ai fini della definizione di danno, con i limiti di rilevabilità relativi allo stesso inquinante come pure con le concentrazioni di fondo rilevate durante i periodici monitoraggi dell'Agenzia sulla qualità dell'aria.

Si evidenzia che la capacità di diluizione di un inquinante da un camino, se correttamente dimensionato (tale capacità correla la concentrazione rilevabile al camino con quella misurabile al suolo, cioè con l'effetto dell'eventuale illecito riscontrato al camino) arriva fino ad un fattore 100000.

Inoltre, il D.lgs. 155/2010 relativo alla qualità dell'aria riporta incertezze di misura ai siti fissi variabili dal 15 al 70% a seconda del parametro inquinante.

In considerazione di quanto sopra riportato, si ritiene che la procedura di estinzione del reato sia percorribile nella maggioranza dei casi riguardanti le emissioni in atmosfera, ovvero che il danno ambientale possa essere configurato in un numero esiguo di casi qualora, con l'adeguato supporto di modellistica di dispersione e trasporto in atmosfera, gli effetti sulle concentrazioni al suolo possano essere qualificati quali misurabili e significativi.

## 5.2 Criteri per la valutazione del danno ambientale nell'ambito del tematismo Acque

Con riferimento alla definizione di danno ambientale di cui all'art. 300 del D.lgs 152/2006, in particolare il comma 2 prevede che costituisce danno ambientale il deterioramento, in rapporto alle condizioni originarie, provocato *"alle acque interne mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti dalla direttiva 2000/60/CE ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'art. 4, paragrafo 7 di tale direttiva"*.

Per la direttiva 2000/60/CE s'intendono per:

- «buono stato chimico delle acque superficiali»: lo stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientali fissati dall'allegato IX, e in forza dell'articolo 16, paragrafo 7 e di altre normative comunitarie pertinenti che istituiscono standard di qualità ambientale a livello comunitario;
- «stato ecologico»: l'espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell'allegato V della direttiva;
- «buon potenziale ecologico»: lo stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni pertinenti dell'allegato V;
- «stato quantitativo»: l'espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette.

In Italia le modalità di classificazione dei corpi idrici sono state disciplinate dal DM 260/2010 smi.

Per quanto previsto dal quadro legislativo attuale si ritiene che il danno ambientale si configuri quando il comportamento illecito comporta la variazione in negativo nella classificazione di qualità del corpo idrico anche in una sola delle sue componenti (**significatività**).

Occorre però tener presente che l'attribuzione della classe di qualità del corpo idrico avviene a conclusione del monitoraggio triennale per il monitoraggio operativo o sessennale per quello di sorveglianza. In considerazione di quanto sopra si ritiene che si possa valutare il

pericolo che il comportamento illecito comporti il declassamento del corpo idrico eventualmente attraverso delle stime (**misurabilità**).

Lo scarico di sostanze pericolose può comportare il declassamento dello stato chimico di un corpo idrico e di quello ecologico e pertanto potrebbe configurare il danno ambientale o il pericolo concreto e attuale di danno.

In particolare si può ipotizzare un danno se a seguito dello **scarico di una sostanza di tabella 1/A** dell'Allegato 1 del D.lgs. 152/06 si può prevedere di superare lo Standard di Qualità Ambientale (SQA medio o massimo dove previsto) nel corpo idrico e quindi il declassamento dello stato chimico del corpo idrico stesso da buono a non buono. Si possono effettuare delle stime dell'emissione della sostanza pericolosa mediante l'utilizzo del rapporto di significatività (portata corpo idrico/portata scarico), il valore tipico della sostanza nel corpo idrico, considerando il periodo di emissione. In riferimento a quanto sopra, a titolo esemplificativo, si evidenzia che il superamento degli Standard di Qualità Ambientale (valore massimo) del mercurio una volta nei tre anni di monitoraggio comporta il declassamento dello stato chimico del corpo idrico. Se si valuta che la concentrazione di mercurio emessa nel corpo idrico dallo scarico sia superiore alla SQA allora è possibile che si configuri il pericolo di un danno ambientale. Al contrario se lo scarico cessa immediatamente o la durata presunta dello scarico è limitata nel tempo il pericolo la possibilità che lo scarico comporti un danno per il corpo idrico è molto contenuta.

Analogamente, per lo **scarico di sostanze di tabella 1/B** dell'Allegato 1 del D.lgs. 152/06 si può prevedere un declassamento dello stato ecologico da buono a sufficiente qualora si preveda il superamento dello Standard di Qualità Ambientale (SQA) nel Corpo Idrico Superficiale recettore; la stima può essere fatta in modo analogo a quanto riportato per le sostanze di tabella 1/A.

Si evidenzia che molte delle sostanze presenti nelle tabelle 1/A e 1/B (per le quali sono definiti gli standard di qualità ambientali) non sono presenti nella tabella 5 dell'Allegato 3 alla parte terza (o nella tabella 3/A) e viceversa. Per le sostanze di tabella 5 non ricomprese nelle tabelle 1/A non parrebbe possibile una valutazione del danno ambientale in quanto non concorrono alla classificazione del corpo idrico.

La valutazione del danno o il pericolo concreto e attuale di danno in caso di uno **scarico non autorizzato, non contenente sostanze** pericolose, appare più problematica. La presenza di uno scarico nuovo comporta una variazione delle pressioni che insistono sul corpo idrico, variazione di cui occorre valutare la significatività secondo la metodologia adottata dall'Autorità di bacino del Po e che, peraltro, dovrebbe incidere sullo stato ecologico del corpo idrico per la definizione del quale concorrono vari elementi di qualità chimici, biologici e morfologici. Ai fini di una valutazione del danno potrebbero essere presi in considerazione i parametri chimici che concorrono alla determinazione del Limeco (**Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori** per lo stato **ecologico**); quest'ultimo è un indice nel quale vengono integrati i parametri chimici Ossigeno disciolto (100% di saturazione), Azoto ammoniacale N-NH<sub>4</sub>, Azoto nitrico N-NO<sub>3</sub>, Fosforo totale e che concorre all'attribuzione della classe di stato ecologico del corpo idrico. L'indice non ha però un immediato utilizzo per le modalità con cui viene calcolato (dato medio su un periodo di un anno) e una sua stima è opportuna qualora uno scarico si protragga (o sia protratto) nel tempo.

Occorre infine considerare il caso di uno **scarico non autorizzato che comporti la moria di pesci in un corpo idrico**. La fauna ittica è un elemento di qualità biologica che concorre alla determinazione dello stato ecologico. In questo caso normalmente non si ha evidenza di un declassamento della classificazione del corpo idrico perché i pesci tendono a ripopolare il tratto di fiume interessato dalla moria. Si ritiene che in una situazione di questo tipo il pericolo di danno può essere configurato solo se lo scarico è significativo (valutazione effettuata secondo la metodologia predisposta dall'Autorità di bacino del Po) ed in particolare la significatività deve essere valutata sia come singolo scarico, sia come scarichi cumulativi sul corpo idrico.

Al fine di valutare compiutamente il pericolo di danno occorre verificare se lo scarico è localizzato in un'area protetta ai sensi della Direttiva 2060/CE ed individuata dal piano di gestione

del Bacino del Po e/o se si tratta di specie protette e/o comunque la portata dell'evento. In particolare si ritiene che possano essere tenute in considerazione le aree relative alle acque da destinarsi al consumo umano e alla tutela della vita dei pesci (di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. 152/06 smi).

Per le **risorse idriche destinate ad uso potabile** per la valutazione del danno occorre prendere in considerazione le sostanze riportate nella tabella 2/B dell'Allegato 1 del D.Lgs. 152/06 smi e i relativi standard di qualità ambientale nonché i valori fissati dal D.Lgs. 31/08 (approvvigionamento) nei casi in cui tali valori risultino più restrittivi dei valori individuati nelle tabelle 1/A e 1/B del D.Lgs. 152/06 smi. Lo scarico di sostanze di cui sopra può rendere inutilizzabile la risorsa idrica per la finalità potabile e pertanto si può configurare il pericolo di danno ambientale se a seguito dello scarico di una delle sostanze sopra dettagliate si può prevedere il superamento dello Standard di Qualità Ambientale previsto dalla tabella 2/B dell'Allegato 1 del D.Lgs. 152/06 smi o i valori di parametro (fissati dall'Allegato 1 o dal D.Lgs. 31/08) nel Corpo Idrico Superficiale recettore.

Per i **Corpi Idrici che comprendono le aree destinate alla vita dei pesci**, designate a livello regionale e **ricomprese nel Piano di gestione del Po**, occorre prendere in considerazione i Valori limite «Imperativi» delle sostanze riportate nelle tabelle della Sezione B dell'Allegato 2 del D.Lgs. 152/06 smi. Lo scarico di sostanze di cui sopra può compromettere la qualità delle acque destinate alla vita dei pesci e pertanto si può configurare il pericolo di danno ambientale se, a seguito dello scarico di una delle sostanze sopra dettagliate, si può prevedere di superare i valori limite imperativi nel Corpo Idrico Superficiale recettore.

Come si rileva da quanto sopra riportato per la valutazione del danno è importante nell'attività di vigilanza procedere al prelievo di un campione dello scarico per valutare le caratteristiche e la presenza o meno di sostanze pericolose; in ogni caso saranno necessari campioni sul corpo idrico significativi a rappresentare la provenienza, la natura e la portata del fenomeno (grado ed estensione). Nella definizione dei parametri da ricercare occorrerà tenere conto anche dell'eventuale destinazione d'uso del corpo idrico secondo quanto previsto dal Piano di gestione al fine di ricercare parametri che concorrono a determinare la qualità del corpo idrico. È necessario inoltre inquadrare il corpo idrico recettore ai sensi della Direttiva 2060/CE (denominazione, stato, etc) e verificare la presenza, nell'area considerata, di aree protette ai sensi della direttiva.

### 5.3 Criteri per la valutazione del danno ambientale nell'ambito del tematismo Rifiuti

Con riferimento alla definizione di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis c.p., si rileva innanzitutto che in materia di rifiuti i potenziali impatti sono principalmente a carico delle matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee e superficiali (con evidenti correlazione con il campo di applicazione della normativa delle bonifiche) e in minor misura aria/emissioni, mentre per le restanti componenti citate dall'art. 452 bis c.p. è possibile ravvisare unicamente eventuali impatti indiretti.

Con riguardo all'inquadramento del presupposto del "danno o pericolo concreto e attuale di danno", è necessario ancora approfondire le interrelazioni tra la procedura di estinzione del reato e quella di bonifica dei siti inquinati, laddove le stesse coesistano, ciascuna con i propri contenuti e le proprie tempistiche e finalità. In merito a tale aspetto sarebbe risolutivo soltanto un intervento legislativo di precisazione e chiarimento. In ogni caso, richiamate le definizioni della Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.e ii., è indiscutibile che il **superamento di uno o più dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione**, stabiliti per le matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee, integri la fattispecie di "pericolo concreto e attuale di danno", a cui afferisce la definizione di "sito potenzialmente contaminato" che determina l'attivazione delle procedure di bonifica ambientale.

Premesso che la definizione delle casistiche in cui applicare la procedura prescrittiva è difficilmente generalizzabile, ci si può riferire agli Indirizzi del Consiglio Federale già citati che, con particolare riguardo alla sussistenza del danno o del pericolo concreto ed attuale di danno, sulla base di casi concreti affrontati in sede di prima applicazione della legge dagli operatori del

SNPA, escludono che per alcune fattispecie ricorrano le condizioni per attivare la procedura prescrittiva; si tratta in particolare del caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, c. 2 D.lgs. 152/2006) con evidenza di percolamento al suolo o immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee (art. 192, c. 1 e 2 D.lgs. 152/2006). In altri casi si è ritenuto possibile impartire la prescrizione purché accompagnata dallo svolgimento di verifiche analitiche: è il caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (senza evidenza di sversamento di liquidi al suolo) per il quale la prescrizione prevedrà la rimozione dei rifiuti, il loro avvio a recupero o smaltimento, la dimostrazione dell'avvenuto smaltimento o recupero ed infine la "verifica della non contaminazione del suolo mediante indagine preliminare". Viceversa la verifica della contaminazione è in linea di principio preclusiva della procedura prescrittiva perché non esclude il danno o il pericolo di danno alle risorse ambientali. Ribadendo l'impossibilità di individuare a priori tutti i casi in cui applicare la procedura, si ritiene che la prescrizione di verificare i dati di contaminazione del suolo sia certamente ammissibile qualora l'abbandono o il deposito abbia interessato la sola matrice suolo e possa essere facilmente risolta tramite l'asportazione della sorgente secondaria di contaminazione (oltre a quella primaria, costituita dai rifiuti), ad esempio nel caso di abbandono di rifiuti sul terreno nudo e in presenza di imbrattamenti, il cui impatto è limitato e valutabile fin da subito ed eliminabile con l'intervento prescrittivo. Non sono invece ammessi interventi a livello prescrittivo, di cui non sono sufficientemente sicure le risultanze in termini di effetto finale (tempi e definitiva risoluzione della problematica).

Allo stato attuale, quindi, la conformità alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione costituisce un criterio certo e misurabile per la definizione di "pericolo concreto ed attuale di danno" in campo ambientale. Ulteriori riferimenti sono forniti dalla Direttiva 2000/60/CE in relazione alle acque interne con maggiori difficoltà interpretative nell'immediato (art. 300, c. 2, lett. b)).

#### 5.4 Criteri per la valutazione del danno ambientale nell'ambito AIA

Per l'applicazione della L. 68/2015 per le autorizzazioni AIA, considerato che trattasi di autorizzazioni multimatrici, ai fini dell'esclusione del danno ambientale o del pericolo concreto e attuale di danno si farà riferimento a quanto definito per le singole matrici ambientali su richiamate.

Sono comunque opportune alcune considerazioni sull'applicazione di tale norma, come di seguito riportato.

Una volta verificato quanto richiamato nell'autorizzazione AIA si possono verificare i seguenti casi:

1. Se nell'autorizzazione vengono riportate una serie di prescrizioni generiche si contesta la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 29-quattordicesimo D.lgs. 152/06 a meno che non costituisca reato rispetto alle violazioni disciplinate dalla normativa di settore (es. disposizioni in capo ai produttori di rifiuti, ecc)
2. Se si ha il superamento dei limiti "emissivi" individuati in autorizzazione si applica la violazione del comma 3 o 4 dell'art. 29-quattordicesimo D.lgs. 152/06 (superamento limiti "emissione" relativi alle matrici aria, acque, rifiuti, rumore ecc.)
3. Se viene rilevata una violazione della normativa di settore e nell'autorizzazione AIA non si richiama alcuna prescrizione in merito, si va a verificare se l'articolo violato della normativa di settore (comma, lettera) riporta la dicitura "fuori dai casi sanzionati dall'AIA" per cui:
  - a) se viene riportata la dicitura "fuori dai casi sanzionati dall'AIA" si applica la sanzione AIA che si va ad individuare (comma e lettera applicabile dell'art. 29-quattordicesimo del D.lgs. 152/06 e s.m.i.)
  - b) se non viene riportata la dicitura "fuori dai casi sanzionati dall'AIA" si deve verificare qual è il più grave reato dopo confronto tra la possibile sanzione individuata nell'art. 29-quattordicesimo e quella della normativa di settore e

si applica il più grave reato ai sensi del comma 14 dell'art. 29-quattordicesimo del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

## **5.5 Raccordo con le Autorità competenti e con l'Autorità Giudiziaria**

In riferimento ai precedenti paragrafi che dettano i criteri per la valutazione del danno ambientale o pericolo concreto e attuale di danno, risulta sempre opportuno un raccordo con gli altri Enti competenti chiamati ad intervenire nello stesso ambito in modo diverso, attraverso prescrizioni, diffide e ordinanze, evitando in tal modo una sovrapposizione di atti contrastanti e con tempistiche diverse.

Nel caso in cui non sia possibile procedere all'applicazione della procedura estintiva si rende necessario procedere alla descrizione del danno ambientale in concomitanza con la trasmissione della Notizia di Reato alla Autorità Giudiziaria, ricordando sempre di non ritardare l'inoltro della comunicazione di notizia di reato come prevista dall'art. 347 c.p.p..

Qualora l'operatore che ha proceduto all'accertamento non possa escludere senza dubbio la presenza del danno o del pericolo concreto e attuale di danno (ad esempio in caso di superamento dei limiti delle sostanze mutagene e cancerogene), la Struttura che ha compiuto l'accertamento richiederà una valutazione tecnico-scientifica al coordinatore tematico sovra provinciale territorialmente competente; la relazione tecnica di descrizione del danno ambientale, ove confermato, supporterà la scelta di non procedere all'applicazione della procedura estintiva.

## **6. MODULISTICA ED ALLEGATI**

**ALLEGATO 1: PRESCRIZIONI TIPO EMISSIONI IN ATMOSFERA**

**ALLEGATO 2: PRESCRIZIONI TIPO ACQUE**

**ALLEGATO 3: PRESCRIZIONI TIPO RIFIUTI**

**ALLEGATO 4: PRESCRIZIONI TIPO AIA**

## **7. REGISTRAZIONI**

Le registrazioni vengono effettuate con la modulistica elencata al precedente paragrafo 6. I prodotti P24 - Notizie di reato, P28 - Ammissione al pagamento L. 68, P29 - Prescrizioni L. 68, P30 - Asseverazioni per altri Enti sono registrati nel Sistema di Gestione delle pratiche (GAU).

## **8 SCHEMA DI DISTRIBUZIONE**

Area Funzionale Tecnica  
Area Funzionale Amministrativa  
Responsabili Dipartimenti territoriali  
Responsabili Servizi Territoriali

## **9. PAROLE CHIAVE**

Danno ambientale, Pericolo concreto e attuale di danno ambientale, Prescrizioni tipo



## PRESCRIZIONI TIPO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Articolo violato	Sanzione	Descrizione del reato	Contenuti della prescrizione	Tempi di adeguamento
art. 269 comma 1, art. 272 comma 2 D. Lgs. 152/06 smi	art. 279 comma 1 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	installazione o esercizio di stabilimenti in assenza della prescritta autorizzazione	Richiesta di autorizzazione da parte del contravventore, da depositarsi presso l'Autorità competente. Nel frattempo, non paiono concedibili in via ordinaria operatività degli impianti non autorizzati fino all'ottenimento dell'autorizzazione; in taluni casi, valutati attentamente dall'operatore, la prescrizione potrà essere indirizzata al diretto ottenimento dell'autorizzazione da parte del contravventore (cfr LG di alcune procure piemontesi che prevedono tale fattispecie). La prescrizione dovrebbe comprendere, alternativamente alla domanda/ottenimento dell'autorizzazione, la rimozione degli elementi che comportano l'obbligo di autorizzazione (rinuncia alla fase produttiva illecitamente esercitata, dismissione di impianto, riduzione dell'attività al fine di rientrare nelle soglie delle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del TUA, ecc)	Per la richiesta di autorizzazione: 60 gg per autorizzazioni in via ordinaria, 30 gg per autorizzazioni di carattere generale. I tempi per l'eventuale ottenimento dell'autorizzazione vanno valutati caso per caso

<p>art. 269 comma 1, art. 272 comma 2 D. Lgs. 152/06 smi</p>	<p>art. 279 comma 1 D.Lgs. 152/06 s.m.i.</p>	<p>continuazione dell'esercizio con l'autorizzazione scaduta/sospesa/revocata</p>	<p>Richiesta di autorizzazione da parte del contravventore, da depositarsi presso l'Autorità competente. Nel frattempo, non paiono concedibili in via ordinaria operatività degli impianti non autorizzati fino all'ottenimento dell'autorizzazione; in taluni casi, valutati attentamente dall'operatore, la prescrizione potrà essere indirizzata al diretto ottenimento dell'autorizzazione da parte del contravventore (cfr LG di alcune procure piemontesi che prevedono tale fattispecie). La prescrizione dovrebbe comprendere, alternativamente alla domanda/ottenimento dell'autorizzazione, la rimozione degli elementi che comportano l'obbligo di autorizzazione (rinuncia alla fase produttiva illecitamente esercitata, dismissione di impianto, riduzione dell'attività al fine di rientrare nelle soglie delle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del TUA, ecc)</p>	<p>Per la richiesta di autorizzazione: 60 gg per autorizzazioni in via ordinaria, 30 gg per autorizzazioni di carattere generale. I tempi per l'eventuale ottenimento dell'autorizzazione vanno valutati caso per caso</p>
--	--	---	--	--

<p>art. 269 comma 8, art. 272 comma 3 D. Lgs. 152/06 smi</p>	<p>art. 279 comma 1 D.Lgs. 152/06 s.m.i.</p>	<p>modifica sostanziale senza autorizzazione</p>	<p>Richiesta di autorizzazione da parte del contravventore, da depositarsi presso l'Autorità competente. Nel frattempo, non paiono concedibili in via ordinaria operatività degli impianti non autorizzati fino all'ottenimento dell'autorizzazione; in taluni casi, valutati attentamente dall'operatore, la prescrizione potrà essere indirizzata al diretto ottenimento dell'autorizzazione da parte del contravventore (cfr LG di alcune procure piemontesi che prevedono tale fattispecie). La prescrizione dovrebbe comprendere, alternativamente alla domanda/ottenimento dell'autorizzazione, la rimozione degli elementi che comportano l'obbligo di autorizzazione (rinuncia alla fase produttiva illecitamente esercitata, dismissione di impianto, riduzione dell'attività al fine di rientrare nelle soglie delle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del TUA, ecc)</p>	<p>Per la richiesta di autorizzazione: 60 gg per autorizzazioni in via ordinaria, 30 gg per autorizzazioni di carattere generale. I tempi per l'eventuale ottenimento dell'autorizzazione vanno valutati caso per caso</p>
<p>art. 269 comma 4, art. 272 comma 2, allegati I, II, III o V alla parte Quinta, piani, programmi e normativa di cui all'art. 271 D. Lgs. 152/06 smi</p>	<p>art. 279 comma 2 D.Lgs. 152/06 s.m.i.</p>	<p>violazione valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte Quinta, dai piani o dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271</p>	<p>redazione di una relazione tecnica che individui le cause del superamento e le azioni atte a ripristinare le condizioni di rispetto dei limiti nonchè l'effettuazione di un autocontrollo, comunicato ad Arpa ed Enti col solito anticipo, che attesti la conformità delle emissioni in questione</p>	<p>30 - 90 gg o altra tempistica ritenuta congrua</p>
<p>art. 269 comma 4, art. 272 comma 2, allegati I, II, III o V alla parte Quinta, piani, programmi e normativa di cui all'art. 271 D. Lgs. 152/06 smi</p>	<p>art. 279 comma 2 D.Lgs. 152/06 s.m.i.</p>	<p>violazione prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte Quinta, dai piani o dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271</p>	<p>non generalizzabile</p>	<p>non generalizzabile</p>

art. 269 comma 6, art. 272 comma 1 D. Lgs. 152/06 smi	art. 279 comma 3 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	mancata comunicazione preventiva della messa in esercizio	verbale specifico di ora per allora/condotta esaurita	immediato
art. 269 comma 6 D. Lgs. 152/06 smi	art. 279 comma 4 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	mancata comunicazione dei risultati autocontrolli	invio dei risultati degli autocontrolli	30 giorni
art. 281 comma 1 D. Lgs. 152/06 smi	art. 279 comma 6 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	mancata adozione di tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni	non generalizzabile	non generalizzabile
Titolo III della parte Quinta D.Lgs. 152/06 smi	art. 296 comma 1 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	combustione di materiali o sostanze in difformità alle prescrizioni del Titolo III Parte Quinta	non generalizzabile	non generalizzabile

**PRESCRIZIONI TIPO ACQUE**

Articolo violato	Sanzione	Descrizione del reato	Contenuti della prescrizione	Tempi di adeguamento	Criticità riscontrata	Note
art. 124 comma 1 D.Lgs. 152/06 smi	art. 137 comma 1 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali	cessazione scarico (valutare se impartire anche delle indicazioni tecniche per le modalità di cessazione che possono comprendere anche il conferimento dei reflui a soggetti terzi). Qualora si ritenga che lo scarico sia autorizzabile valutare se prescrivere la richiesta/conseguimento dell'autorizzazione allo scarico	per la cessazione: immediata o i tempi tecnici ritenuti necessari/ per la richiesta di autorizzazione 60 gg/conseguimento autorizzazione 120 gg	Quantificazione dei tempi da concedere per la prescrizione / difficoltà nel definire i tempi qualora siano coinvolti Enti terzi / Tempistiche diverse tra prescrizioni e atti delle altre PA iter per il rilascio dell'autorizzazione (diffida Provincia, ordinanza Comune)	
art. 124 comma 1 D.Lgs. 152/06 smi	art. 137 comma 2 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	attivazione o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	cessazione scarico contenente sostanze pericolose (valutare se impartire anche delle indicazioni tecniche per le modalità di cessazione che possono comprendere il conferimento dei reflui a soggetti terzi). Qualora si ritenga che lo scarico sia autorizzabile valutare l'opportunità di prescrivere la richiesta/conseguimento dell'autorizzazione allo scarico	per la cessazione: immediata o i tempi tecnici ritenuti / per la richiesta di autorizzazione 60 gg/conseguimento autorizzazione 120 gg		applicabilità della L. 68/15 in base agli indirizzi della Procura di riferimento

art. 137 comma 5 D. Lgs. 152/06 smi	art. 137 comma 5 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti fissati dalla tabella 3 o 4 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5	cessazione scarico con valori eccedenti il limite delle sostanze pericolose (valutare se impartire anche delle indicazioni tecniche per le modalità di cessazione). Qualora siano state individuate le cause che hanno determinato il superamento prescrivere gli interventi tecnici volti a contenere i valori di sostanze pericolose	per la cessazione: immediata o i tempi tecnici/ per la interventi tecnici valutare caso per caso	applicabilità della L. 68/15 in base agli indirizzi della Procura di riferimento
art. 137 comma 6 D. Lgs. 152/06 smi	art. 137 comma 6 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	effettuazione di uno scarico di acque reflue urbane con superamento dei limiti fissati dalla tabella 3 o 4 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5	cessazione scarico (valutare se impartire anche delle indicazioni tecniche per le modalità di cessazione). Qualora siano state individuate le cause che hanno determinato il superamento prescrivere gli interventi tecnici volti a contenere i valori di sostanze pericolose	per la cessazione: immediata o i tempi tecnici/ per la interventi tecnici valutare caso per caso	applicabilità della L. 68/15 in base agli indirizzi della Procura di riferimento
art. 110 D. Lgs. 152/06 smi	art. 137 comma 7 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	mancato invio comunicazione di cui all'art. 110, comma 3 o inosservanza delle prescrizioni art 110 comma 5	cessazione trattamento rifiuti valutando la presenza di rifiuti in trattamento/stoccaggio; se ritenuto opportuno prescrivere l'invio della comunicazione; prescrivere l'ottemperanza alle prescrizioni in caso di violazione delle stesse	immediata cessazione, 30 gg comunicazione	applicabilità della L. 68/15 in base agli indirizzi della Procura di riferimento
art. 113 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	art. 137 comma 9 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	mancata presentazione piano di prevenzione acque prima pioggia o mancata ottemperanza prescrizioni	presentazione piano prevenzione acque prima pioggia o conseguire l'approvazione, adeguamento alla prescrizione	30 gg presentazione, 120 approvazione, 30 - 90 gg per prescrizione	

art. 84 comma 4 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	art. 137 comma 10 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	Violazione dei provvedimenti impartiti dall'Autorità competente per la tutela della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci	A seconda dei casi individuare gli accorgimenti tecnici per assicurare il rispetto dei provvedimenti	A seconda dei casi	
art. 85 comma 2 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	art. 137 comma 10 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	Inosservanza dei provvedimenti impartiti dall'Autorità competente per il rispetto dei parametri riportati nella tabella 1/B dell'allegato 2 alla Parte III D.Lgs. 152/06 s.m.i.	A seconda dei casi individuare gli accorgimenti tecnici per assicurare il rispetto dei provvedimenti	A seconda dei casi	
art. 88 commi 1 e 2 e art. 87 comma 3 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	art. 137 comma 12 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	Violazione dei provvedimenti assunti a norma dell'art. 88 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/06 s.m.i. o inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 87 comma 3 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	A seconda dei casi individuare gli accorgimenti tecnici per assicurare il rispetto dei provvedimenti	A seconda dei casi	
art. 112 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	art. 137 comma 14 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	spandimento liquami in violazione dei divieti previsti dalla normativa regionale	cessazione immediata dello spandimento e, se possibile, prescrivere interventi per regolarizzare la situazione	immediata cessazione, eventuali tempi tecnici per gli interventi	
art. 112 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	art. 137 comma 14 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	mancata presentazione della comunicazione	presentazione della comunicazione	15-30 gg	

**PRESCRIZIONI TIPO RIFIUTI**

Descrizione del reato		Contenuti della prescrizione	Tempi di adeguamento	Criticità riscontrata	Note
mancato rispetto delle condizioni del deposito temporaneo (tempi e modalità)	Reato in corso	Rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti secondo i termini di legge, adeguamento a quanto previsto dalla norma per il deposito temporaneo	30 / 90 gg, da valutare comunque in base agli interventi che devono essere realizzati	Quantificazione dei tempi da concedere per la prescrizione / difficoltà nel definire i tempi qualora siano coinvolti Enti terzi / Tempistiche diverse tra prescrizioni e atti delle altre PA (diffida Provincia, ordinanza Comune)	Necessità di far coincidere le tempistiche della prescrizione con quelle degli atti amministrativi emanati da altri Enti (ordinanze o diffide)
	Reato superato	Prescrizione "ora per allora" di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti secondo i termini di legge	nessuno		Necessità di far coincidere le tempistiche della prescrizione con quelle degli atti amministrativi emanati da altri Enti (ordinanze o diffide)
attività di gestione (raccolta, recupero, smaltimento) non autorizzata	Reato in corso (caso 2)	Cessazione immediata condotta non autorizzata. Smaltimento/rimozione dei rifiuti tramite ditta autorizzata. Nel caso in cui i rifiuti siano stati usati come sottofondi stradali ecc. prevedere anche il ripristino dello stato dei luoghi. Ottenimento dell'autorizzazione qualora l'attività sia autorizzabile.	30/90 gg - Valutare la tempistica per l'autorizzazione		Necessità di far coincidere le tempistiche della prescrizione con quelle degli atti amministrativi emanati da altri Enti (ordinanze o diffide)
	Reato superato	Prescrizione "ora per allora"	nessuno	Necessità di far coincidere le tempistiche della prescrizione con quelle degli atti amministrativi emanati da altri Enti (ordinanze o diffide)	

mancata osservanza alle prescrizioni autorizzative	Reato in corso	Adeguamento alla prescrizione prevista dall'autorizzazione	30 / 90 gg, da valutare comunque in base agli interventi che devono essere realizzati	Necessità di far coincidere le tempistiche della prescrizione con quelle degli atti amministrativi emanati da altri Enti (ordinanze o diffide)
	Reato superato	Prescrizione "ora per allora"	nessuno	
abbandono di rifiuti/deposito incontrollato	Reato in corso	Rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, se è del caso prescrivere la verifica della eventuale contaminazione del suolo. Trasmissione della documentazione attestante quanto prescritto	30 / 90 gg - tempistica coerente con l'Ordinanza	

**PRESCRIZIONI TIPO AIA**
**Tabella 1**

Articolo violato	Sanzione	Descrizione del reato	Contenuti della prescrizione	Tempi di adeguamento	Modalità per l'esclusione del danno	Criticità riscontrata	Note
art. 29 quattuordecies c 1 D. Lgs. 152/06 smi	art. 29 quattuordecies c 1 D. Lgs. 152/06 smi	Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata	<p>caso a) azienda in possesso di altri titoli autorizzativi di settore che opera superando le soglie previste dall'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (es. allevamenti): l'operatore ARPA deve imporre all'azienda di rientrare sotto soglia verificando opportunamente che ciò accada</p>	<p>per il rientro sotto soglia: tempi tecnici da valutare caso per caso</p>	<p>Se non si è di fronte ad un deterioramento significativo e misurabile (art. 452-bis)</p>	<p>Quantificazione dei tempi da concedere per la prescrizione / difficoltà nel definire i tempi qualora siano coinvolti Enti terzi / Tempistiche diverse tra prescrizioni e atti delle altre PA (diffida Provincia)</p>	<p>Necessità di far coincidere le tempistiche della prescrizione con quelle degli atti amministrativi emanati da altri Enti (ordinanze o diffide)</p>
			<p>caso b) azienda che non è in possesso di altri titoli autorizzativi, cessazione dell'attività previo confronto con la procura di riferimento per l'eventuale sequestro/sequestro condizionato/controlli mirati e ravvicinati dell'impianto (valutare se impartire anche delle indicazioni tecniche per le modalità di cessazione).</p>	<p>secondo quanto concordato con la procura di riferimento</p>	<p>Se non si è di fronte ad un deterioramento significativo e misurabile (art. 452-bis)</p>	<p>Difficoltà nel definire i tempi qualora siano coinvolti Enti terzi / Tempistiche diverse tra prescrizioni e atti delle altre PA (diffida Provincia)</p>	<p>In caso non si effettui il sequestro, concordato con la Procura di riferimento, procedere a prescrivere l'ottenimento dell'autorizzazione entro 150/180 gg sollecitando l'autorità amministrativa affinché provveda all'esame della richiesta nei tempi previsti dalla norma.</p>

<p>art. 29 quattordices c 3 D. Lgs. 152/06 smi</p>	<p>art. 29 quattordices c 3 D. Lgs. 152/06 smi</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.</p>	<p>lettera a) (superamento limiti): prescrivere al Gestore l'effettuazione di autocontrolli che dimostrino il rientro nei limiti per il/i parametro/i relativo alla/e matrice/i considerata/e e di relazione circa la messa in opera di tutte le misure tecnico/gestionali per superare le cause di quanto rilevato/contestato in un tempo congruo.</p>	<p>Attestare il rispetto dei limiti con risultati autocontrollo da effettuarsi entro x gg (come da prescrizione ARPA) le cui risultanze (da trasmettere entro x gg) attestino la conformità delle emissioni in questione</p>	<p>Se non si è di fronte ad un deterioramento significativo e misurabile (art. 452-bis)</p>		<p>La violazione è contestabile solo in casi di controlli di parte pubblica e non su autocontrolli. Trattasi di reato istantaneo, di cui normalmente Arpa viene a conoscenza in un tempo differito rispetto al momento in cui si è consumato (in generale, il superamento di un limite emerge da un Rapporto di Prova che segue un campionamento). La verifica con campionamento/misura di parte pubblica è uno strumento di controllo che si dovrebbe attuare all'atto della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione</p>
			<p>lettera b) (gestione dei rifiuti): la prescrizione dovrebbe consistere nella risoluzione della violazione riscontrata dando atto della messa a punto di un sistema gestionale di carattere tecnico-procedurale atto ad evitare il reiterarsi della violazione riscontrata</p>	<p>entro una certa tempistica, da valutarsi caso per caso</p>	<p>Se non si è di fronte ad un deterioramento significativo e misurabile (art. 452-bis)</p>		<p>da intendersi legato a chi effettua la gestione dei rifiuti, come definita all'art. 183 comma 1 lettera n) e non ai produttori dei rifiuti (definizione di deposito temporaneo art. 183 comma 1 lettera bb)). Se i produttori rifiuti diventano gestori, cioè escono dalla deroga del deposito temporaneo, si applicherà "il più grave reato" tra la sanzione AIA e la normativa di settore</p>

			<p>c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano: cessazione dell'attività previo confronto con la procura di riferimento per il sequestro (valutare se impartire anche delle indicazioni tecniche per le modalità di cessazione).</p>	<p>secondo quanto concordato con la procura di riferimento</p>	<p>Se non si è di fronte ad un deterioramento significativo e misurabile (art. 452-bis)</p>		
<p>art. 29 quattordicesimo c 4 D. Lgs. 152/06 smi</p>	<p>art. 29 quattordicesimo c 4 D. Lgs. 152/06 smi</p>	<p>Nei casi previsti al comma 3 e l'inosservanza sia relativa:</p> <p>a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;</p> <p>b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;</p> <p>c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori</p>	<p>lettera a (gestione dei rifiuti pericolosi non autorizzati): la prescrizione dovrebbe consistere nella risoluzione della violazione riscontrata dando atto della messa a punto di un sistema gestionale di carattere tecnico-procedurale atto ad evitare il reiterarsi della violazione riscontrata</p>	<p>entro una certa tempistica, da valutarsi caso per caso</p>	<p>Se non si è di fronte ad un deterioramento significativo e misurabile (art. 452-bis)</p>	<p>Prescrivibile o meno in relazione a quanto disposto dalla procura competente</p>	<p>da intendersi legato a chi effettua la gestione dei rifiuti, come definita all'art. 183 comma 1 lettera n) e non ai produttori dei rifiuti (definizione di deposito temporaneo art. 183 comma 1 lettera bb). Se i produttori rifiuti diventano gestori, cioè escono dalla deroga del deposito temporaneo, si applicherà "il più grave reato" tra la sanzione AIA e la normativa di settore</p>

		<p>limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati"effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti fissati dalla tabella 3 o 4 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5</p>	<p>lettera b (superamento limiti sostanze pericolose): Cessazione scarico eccedente i limiti autorizzativi (valutare se impartire anche delle indicazioni tecniche per le modalità di cessazione). Qualora siano state individuate le cause che hanno determinato il superamento prescrivere gli interventi tecnici volti a contenere i valori di sostanze pericolose. Prescrivere al Gestore l'effettuazione di autocontrolli che dimostrino il rientro nei limiti per il/i parametro/i relativo alla/e matrice/i considerata/e e di relazionare circa la messa in opera di tutte le misure tecnico/gestionali per superare le cause di quanto rilevato/contestato in un tempo congruo.</p>	<p>Attestare il rispetto dei limiti con risultati autocontrollo da effettuarsi entro x gg le cui risultanze (da trasmettere entro x gg) attestino la conformità delle emissioni in questione. Attestare gli interventi tecnici effettuati nei tempi adeguati valutati caso per caso</p>	<p>Se non si è di fronte ad un deterioramento significativo e misurabile (art. 452-bis)</p>	<p>Prescrivibile o meno in relazione a quanto disposto dalla procura competente</p>	<p>La violazione è contestabile solo in casi di controlli di parte pubblica e non su autocontrolli. Trattasi di reato istantaneo, di cui normalmente Arpa viene a conoscenza in un tempo differito rispetto al momento in cui si è consumato (in generale, il superamento di un limite emerge da un Rapporto di Prova che segue un campionamento). La verifica con campionamento/misura di parte pubblica è uno strumento di controllo che si dovrebbe attuare all'atto della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione</p>
			<p>lettera c (casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa):</p>		<p>Solo se non si riesce a dimostrare tale correlazione e non si è di fronte ad un deterioramento significativo e misurabile (art. 452-bis)</p>	<p>Difficoltà applicativa per la dimostrazione della correlazione tra superamenti del limite di emissione e valori limiti della qualità dell'aria. Prescrivibile o meno in relazione a quanto disposto</p>	<p>E' necessario correlare i parametri della qualità dell'aria e gli stessi parametri monitorati a camino</p>

						dalla procura competente	
			lettera d (utilizzo di combustibili non autorizzati): cessazione dell'utilizzo del combustibile non autorizzato	Il Gestore dovrà richiedere la modifica dell'autorizzazione AIA per includere l'uso anche di tale combustibile	Se non si è di fronte ad un deterioramento significativo e misurabile (art. 452-bis)	Difficoltà nel definire i tempi qualora siano coinvolti Enti terzi / Tempistiche diverse tra prescrizioni e atti delle altre PA (diffida Provincia, ordinanza Comune). Prescrivibile o meno in relazione a quanto disposto dalla procura competente	Necessità di far coincidere le tempistiche della prescrizione con quelle degli atti amministrativi emanati da altri Enti (ordinanze o diffide)
art. 29 quattordices c 5 D. Lgs. 152/06 smi	art. 29 quattordices c 5 D. Lgs. 152/06 smi	modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista	cessazione dell'attività non autorizzata previo confronto con la procura di riferimento per l'eventuale sequestro/sequestro condizionato/controlli mirati e ravvicinati dell'impianto (valutare se impartire anche delle indicazioni tecniche per	secondo quanto concordato con la procura di riferimento	Se non si è di fronte ad un deterioramento significativo e misurabile (art. 452-bis)	Difficoltà nel caso in cui si è di fronte ad attività di cui all'all. VIII alla parte seconda dove non vengono definiti dei valori soglia	Confronto con A.C. per definire la sostanzialità di una modifica in quanto La valutazione della sostanzialità della modifica rimane in capo all'A.C. secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

			le modalità di cessazione).			
--	--	--	-----------------------------	--	--	--

Incenerimento/coincenerimento rifiuti

Articolo violato	Sanzione	Descrizione del reato	Contenuti della prescrizione	Tempi di adeguamento	Modalità esclusione del danno	Criticità riscontrata
art. 237-quinquies-It b), comma 1 D. Lgs. 152/06 smi	art. 261-bis comma 1 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	1. chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui presente titolo, è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.	superato da norma sanzionatoria AIA prevalente			Quantificazione dei tempi da concedere per la prescrizione / difficoltà nel definire i tempi qualora siano coinvolti Enti terzi / Tempistiche diverse tra prescrizioni e atti delle altre PA (diffida Provincia, ordinanza Comune)
art. 237-quinquies-It b), comma 1 D. Lgs. 152/06 smi	art. 261-bis comma 2 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	2. chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.	superato da norma sanzionatoria AIA prevalente			
art. 237-terdecies, comma 5 , D. Lgs. 152/06 smi	art. 261-bis comma 3 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	3. chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.	cessazione scarico (valutare se impartire anche delle indicazioni tecniche per le modalità di cessazione).	immediata nel rispetto dei tempi tecnici (da valutare caso per caso)		

237-octies, comma 10 D. Lgs. 152/06 smi	art. 261-bis comma 4 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	4. il proprietario ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto all'articolo 237-octies, comma 10, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.	non generalizzabile	non generalizzabile	
237- septiesdecies, comma 3 D. Lgs. 152/06 smi (Errore presunto, l'art. violato dovrebbe essere il 237-octiesdecies, comma 3 D. Lgs. 152/06 smi)	art. 261-bis comma 5 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	5. chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 237-septiesdecies (octiesdecies), comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti, è punito con l'arresto fino a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.	superato da norma sanzionatoria AIA prevalente		
art. 237-terdecies, comma 5 , D. Lgs. 152/06 smi	art. 261-bis comma 6 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	6. chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies (terdecies), comma 5, non rispettando i valori di emissione previsti all'Allegato 1, paragrafo D, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.	superato da norma sanzionatoria AIA prevalente		
art. 237- duodecies, comma 1 , D. Lgs. 152/06 smi (Errore presunto, l'art. violato dovrebbe essere il 237-terdecies, comma 1 D. Lgs. 152/06 smi - vedi D.Lgs 133/05)	art. 261-bis comma 7 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	7. chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 237-duodecies (terdecies), in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.	superato da norma sanzionatoria AIA prevalente		
art. 237-undecies, D. Lgs. 152/06 smi (Errore presunto, l'art. violato dovrebbe essere il 237-duodecies, comma 2 D. Lgs. 152/06 smi - vedi D.Lgs 133/05)	art. 261-bis comma 8 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	8. chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undecies (duodecies comma 2), e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro.	superato da norma sanzionatoria AIA prevalente		

237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10 D.Lgs 152/06 e smi	art. 261-bis comma 9 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	9. il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro.	riferibile al professionista. Non generalizzabile	non generalizzabile	
237-octies, commi 7, 8, 10 D.Lgs 152/06 e smi	art. 261-bis comma 10 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	10. chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 237-octies, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro	superato da norma sanzionatoria AIA prevalente		
237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento (presunto errore l'omissione del coincenerimento, diversamente non disciplinata in alcun titolo sanzionatorio), all'articolo 237-quinquies, comma 3, all'articolo 237-septies, comma 1, e all'articolo 237-octies, comma 1	art. 261-bis comma 11 D.Lgs. 152/06 s.m.i.	11. salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento (pare refuso), all'articolo 237-quinquies, comma 3, all'articolo 237-septies, comma 1, e all'articolo 237-octies, comma 1, è punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.	non generalizzabile,	non generalizzabile	

Art. 16 - D.Lgs n. 46 del 4 marzo 2014 Coordinamento delle previgenti norme sanzionatorie

Art. 29 quattordices, comma 14, Titolo III-bis alla parte Seconda del D.Lgs 152/06 e smi: "Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato".

Art. 261-bis, comma 15, Titolo III-bis alla parte Quarta del D.Lgs 152/06 e smi: "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 non si applicano nel caso in cui l'installazione è soggetta alle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda".